CHIARIMENTI N° 1

In relazione a dei chiarimenti richiesti sulla piattaforma telematica *"acquistitelematici.it"*, si fornisce il riscontro che segue, riportando anche il testo di ciascun quesito.

Quesito n. 1: *"sul sito della Fondazione Giglio è riportato come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 6/7/2020 mentre nell'estratto del bando di gara si riporta che tale termine è il giorno 13/07/2020. Si chiede di chiarire quale dei due sia il termine corretto"*.

Sul sito web della Fondazione, in un campo accessorio, era stata indicata una data di scadenza non corretta. Verificato che tutta la documentazione di gara riporta l'indicazione corretta delle date attinenti la procedura di cui in parola, si era già provveduto a rettificare tale refuso tecnico. Si conferma in ogni caso che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il prossimo 13 luglio 2020, ore 13.00.

Quesito n. 2: *"all'art 4.1 del disciplinare è previsto che la durata della convenzione (10 anni) decorra dalla firma del contratto. Questo è in contrasto con quanto riportato al punto 4.2 che recita testualmente "...come da progetto a base di gara la durata della convenzione decorre dal momento in cui la Fondazione Giglio implementi all'interno della struttura ospedaliera e/o garantisca la contraente il rispetto degli standard tecnici e funzionali necessari all'avvio dei singoli moduli/strutture....."*. *Si chiede pertanto di rettificare quanto discorde uniformando a quanto riportato nello schema di convenzione facente parte del progetto approvato e posto a base di gara"*.

Sia la bozza di Convenzione di cui al Progetto presentato, che il Disciplinare alla pag. 8, art. 4.2, collegano la decorrenza della durata della Convenzione al momento in cui la Fondazione Giglio implementi all'interno della struttura ospedaliera e/o garantisca al contraente il rispetto degli standard tecnici e funzionali necessari all'avvio dei singoli moduli/strutture. In tal senso va inteso l'intero disciplinare di gara e va rettificata, per coerenza, la disposizione di cui all'art. 4.1.

TIPOGRAFIA RAGIONE - BRINDISI

Quesito n.3 *"a pag 28 del disciplinare si richiede che il Piano economico finanziario sia asseverato "nel rispetto dell'art 183 c. 9 del DLgs 50/2016 da un Istituto di Credito o da società di servizi costituite dall'Istituto di Credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli Intermediari finanziari.". Ciò appare in violazione di quanto disciplinato dal succitato art 183 c.9 che prevede esplicitamente che il piano Economico finanziario possa essere asseverato dai soggetti sopra riportati ma anche da società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Pertanto per evitare irragionevoli disparità di trattamento si richiede di integrare quanto riportato nel disciplinare con tutte le fattispecie di soggetti asseveratori previsti dalla normativa di riferimento".*

In proposito, nel rappresentare che il Disciplinare di gara cita, ancorchè parzialmente, l'art. 183, comma 9, si conferma che la disposizione del Disciplinare su cui è richiesto chiarimento, è da intendersi estesa anche ad Istituti di Credito o società di servizi costituite dall'Istituto di Credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli Intermediari finanziari, nel rispetto del disposto normativo.

Quesito n. 4 *"si richiede se il sopralluogo sia obbligatorio anche per la Scrivente / Promotore della presente iniziativa, che ha già effettuato il sopralluogo nella fase di valutazione alla manifestazione di interesse".*

Il Disciplinare di gara prescrive come obbligatorio il sopralluogo per tutti i partecipanti alla presente procedura di gara, ivi compreso il proponente. Le ragioni per ripetere il sopralluogo potrebbero essere molteplici, non ultima eventuali modificazioni intervenute nell'organizzazione delle attività o dislocazione degli spazi, in relazione alla nota "emergenza COVID".

Quesito n. 5 *"in difformità a quanto previsto nel PEF redatto dal Soggetto Promotore e posto a base di gara, all'art 24 del disciplinare è previsto che su ciascun pagamento annuo sarà operata una ritenuta dello 0,5% che sarà erogato solo a fine concessione. A tal proposito si evidenzia il duplice rilievo: nell'affermare ciò viene richiamato l'art 30 comma 5-bis del codice che si riferisce ad una fattispecie completamente diversa. Testualmente l'articolo recita "In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva". Si evince chiaramente che tale fattispecie sia da riferirsi ad un appalto e non una concessione. Infatti la previsione normativa prevede che tale somma sia posticipata al momento dell'emissione del certificato di collaudo e non al termine della concessione. Tale modalità di corresponsione del corrispettivo è in contrasto con quanto riportato nel Piano economico finanziario presentato dal Promotore e posto a base di gara. Si richiede*

TIPOGRAFIA RAGUSE - BRINDISI

pertanto di eliminare tale previsione difforme a quanto riportato nella documentazione posta a base di gara"

L'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 è cosi rubricato *"Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni"*. La ritenuta dello 0,50 % è prescritta dall'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, che non prevede l'esclusione delle concessioni dal proprio ambito di applicazione. Trattandosi, peraltro, di norma imperativa di legge, non si può eliminare la previsione di tale adempimento dal Disciplinare di gara.

Quesito n. 6 *"Al punto 15.3.1 punto 14 , pag 22 del Disciplinare di gara si richiede una dichiarazione da parte del soggetto partecipante a presentare in caso di aggiudicazione a stipulare con primaria compagnia assicurativa polizza per la copertura del rischio RCT/O (responsabilità civile verso terzi e operatori) con massimale annuo non inferiore ad euro 10.000.000 per sinistro ed euro 10.000.000 per persona e per danni a cose, per l'intera durata della concessione a copertura dei rischi derivanti dalle attività poste in essere dal personale medico e non medico del concorrente. Ciò risulta in contrasto con quanto riportato nell'elaborato denominato "Proposta progetto" presentato dal Promotore e posto a base di gara a pag. 9 dove si riporta testualmente"……a carico del Giglio sono posti le seguenti obbligazioni ed i seguenti rischi……di natura assicurativa in relazione alle attività dei clinici nelle prestazioni assistenziali erogate presso Giglio…… ". Si chiede pertanto di rettificare il disciplinare eliminando tale difformità."*

Effettivamente, il progetto posto a base di gara, ed approvato dalla Presidenza della Fondazione con provv. n. 375 del 12 maggio 2020, prevede che i rischi di natura assicurativa in relazione alle attività dei clinici nelle prestazioni assistenziali erogate presso la Fondazione siano posti in capo a quest'ultima. Per tale ragione, il Disciplinare di gara è da intendersi rettificato in tal senso, conformemente a quanto previsto dal Progetto.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Cefalù, Lì 08/06/2020

Il RUP
Dott. Vincenzo Accardi

TIPOGRAFIA RAGUSA - BRINDISI

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Contrada Pietrapollastra - Pisciotto 90015 Cefalù (PA) - Tel.: +39 0921 920.111 - Fax: +39 0921 920.777 - www.hsrgiglio.it - P.IVA: 05205490823